di servizi purchè *percepite nello Stato*, ma bensì le entrate derivanti da prestazioni di servizi *effettuate nello Stato*. A noi sembra che questo argomento sia decisivo ai fini della individuazione della fattispecie d'imposta. Come abbiamo già ricordato, l'art. 6 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, il quale stabilisce che « le imposte sono applicabili se i loro presupposti si verificano nel territorio dello Stato » esprime un principio generale applicabile a tutto il sistema tributario, e non alle sole imposte dirette. In genere, individuata, attraverso la norma tributaria, la fattispecie di una singola imposta, si può vedere se nel caso specifico l'imposta sia applicabile, accertando quale sia stato il luogo in cui la fattispecie si è realizzata. Nell'ordinamento della imposta sull'entrata è la stessa norma tributaria che aiuta ad individuare la fattispecie attraverso la enunciazione del principio di territorialità espresso nell'art. 1 della legge istitutiva, il quale stabilisce che è soggetta all'imposta « l'entrata ... conseguita ... in corrispondenza di cessione di beni o di prestazione di servizi effettuate nel Regno ... ». Sarebbe una contraddizione, da una parte, affermare che fattispecie dell'imposta è l'entrata (o la realizzazione della entrata) e, dall'altra, negare che l'imposta sia applicabile quando l'entrata è stata percepita nello Stato, ma in dipendenza di un atto economico che si è realizzato all'estero. Non ha quindi rilevanza nè il luogo dove l'impegno ad eseguire la prestazione (luogo di stipulazione del contratto) è stato assunto, nè il luogo dove è avvenuta la percezione dell'entrata. Si faccia il caso di una ditta residente in Italia che affidi ad altra ditta, anch'essa residente in Italia, la esecuzione di un'opera da realizzarsi all'estero; se la ditta appaltatrice percepisce in Italia i corrispettivi di appalto che le vengono pagati dalla ditta committente, si deve escludere l'applicabilità dell'imposta, perchè, nonostante che i corrispettivi siano stati pagati in Italia, essi traggono origine da un'attività economica svolta all'estero.

È vero che le norme sull'ige, per la prestazione di servizi, stabiliscono che l'imposta è dovuta al momento della percezione dell'entrata e, riferendosi all'oggetto dell'imposta, parlano sempre di *corrispettivi percetti, introiti lordi*, ecc., ma ciò non vuol dire che la fattispecie d'imposta sia l'entrata. Anzitutto, come si è già osservato, bisogna distinguere la fattispecie dell'imposta dall'oggetto dell'imposta; in secondo luogo, la legge stabilisce che il pagamento dell'imposta deve essere effettuato al momento della percezione della entrata, perchè quest'ultima è considerata dalla legge quale prova